

Oggetto LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE - PROPOSTA N. 9 DEL 28/02/2020 PER € 28.802,62 - APPROVAZIONE

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ determina:

1. di liquidare e pagare le fatture di cui all'allegata proposta n. 9 del 28/02/2020 il cui importo complessivo ammonta a € 28.802,62;
2. di imputare la spesa complessiva di € 28.802,62 sui fondi impegnati con i provvedimenti elencati in capo a ciascuna fattura, così come dettagliato nella proposta di liquidazione citata al precedente punto 1);
3. di procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento a favore dei fornitori indicati nella proposta di liquidazione;
4. di accertare ed autorizzare l'emissione delle reversali per il reincasso della somma complessiva di € 5.193,92 relativamente alle quote di IVA oggetto di fatturazione di cui al precedente punto 1, al codice categoria 9010100 del Bilancio 2019, 2020 e 2021, annualità 2020 "Altre ritenute" (Cap. 9980/0 - "IVA da scissione pagamenti - spese di funzionamento") - Piano Finanziario E 9.01.01.02.001;
5. di impegnare € 5.193,92 al codice macroaggregato 99017701 del Bilancio 2019, 2020 e 2021, annualità 2020 "Uscite per partite di giro" (Cap. 4680/0 - "IVA da scissione pagamenti - spese di funzionamento") - Piano Finanziario U 7.01.01.02.001;
6. di rinviare all'atto del versamento dell'imposta all'Erario, l'emissione dei correlati mandati di pagamento relativi alle somme impegnate al punto 5).

Motivazione

È possibile procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture di cui all'allegata proposta n. 9 del 28/02/2020 in quanto:

- a) è stato verificato che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, risultando formalmente e sostanzialmente corretti;
- b) l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o condizioni;
- c) le prestazioni eseguite/le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi/qualitativi e ai termini e alle condizioni pattuite.

Le somme oggetto di liquidazione sono imputabili sui fondi impegnati con i provvedimenti elencati in capo a ciascuna fattura, così come dettagliato nella citata proposta di liquidazione.

Con riferimento all'importo relativo all'IVA, la Legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/14, art. 1, comma 629, lett. b) introducendo il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972, ha stabilito che per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015 nei confronti degli

enti pubblici (compresa quindi l'Agenzia della mobilità piemontese) l'IVA dovuta sia versata dagli enti non più al fornitore, ma direttamente all'Erario (Split payment).

Le predette disposizioni, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DM 23/01/2015 "L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi", mentre ai sensi del successivo articolo 4, comma 1 "il versamento dell'IVA dovuta è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, tramite modello "F24 Enti pubblici";

In relazione a quanto sopra l'emissione dei mandati di pagamento a favore dei fornitori indicati nella proposta di liquidazione, con riferimento alle fatture con data di emissione successiva al 01/01/2015, è effettuata limitatamente agli importi imponibili fatturati al netto dell'IVA.

Con riferimento agli importi relativi all'IVA, si procederà alla registrazione tra le partite di giro in entrata di un accertamento per le somme da versare provvedendo contestualmente a registrare un impegno di pari importo tra le partite di giro in uscita, autorizzando l'emissione delle reversali per il reincasso di tali somme e rinviando l'emissione dei correlati mandati all'atto del versamento dell'imposta all'Erario.

* * *

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2021-2022, trova applicazione l'art. 163 comma 3 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 151, primo comma del medesimo testo legislativo.

Con Decreto del Ministro dell'interno del 13 dicembre 2019, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2022 da parte degli enti locali.

Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro i termini suddetti trova applicazione l'art. 163 comma 2 del d. lgs. 267/2000 il quale prevede che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Il comma 6 del suddetto articolo sancisce che *"I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis)".*

Inoltre, nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Rientrando la spesa oggetto del presente provvedimento tra le spese riguardanti le partite di giro, si ritiene di poter procedere al relativo impegno di spesa come specificato in Decisione.

Attenzione

Il Servizio Bilancio e Ragioneria ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione telematica del Documento Unico per la Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), delle aziende indicate nell'allegata proposta di liquidazione, risultate alla data odierna regolari.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 02 marzo 2020

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 02 marzo 2020	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 179, 184 e 185 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, degli artt. 22, 23, 35 e 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 42 del 22 dicembre 2017, ha incaricato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, l'ing. Cesare Paonessa esercita le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia.